



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA MANUTENZIONE DEI FONDI

Tresa, 5 novembre 2025

Il Municipio di Tresa, richiamati

- Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA);
- Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA);
- Linee guida Cantionali sulla Spazio riservato alle acque
- l'art. 9 cpv. 4 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 40 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- l'art. 134 e l'art. 135 del Regolamento comunale del Comune di Tresa;

adotta:

Art. 1 – Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, di preservare il decoro nelle aree urbane, di contenere l'avanzata del bosco nelle superfici ancora libere in zona agricola, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2 – Campo di attività

Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.

Art. 3 – Obbligo di manutenzione terreni in zona edificabile

1. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.
2. Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e dell'erba e al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.
3. I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.
4. Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.

Art. 4 – Obbligo di manutenzione terreni in zona agricola

Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticimento).



Art. 5 – Alberature

1. Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.
2. Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario.
3. Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale; esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.

Art. 6 – Riali

1. La manutenzione dei corsi d'acqua presenti su fondi privati è a carico del proprietario dello stesso.
2. È necessario tenere *"uno spazio per permettere interventi di rinaturazione e al fine di garantire un'utilizzazione estensiva del territorio lungo i corsi d'acqua"*.

Art. 7 – Piante invasive, neofite

1. La presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche) deve essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale.
2. Le piante di cui al cpv. 1 devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.

Art. 8 – Controlli

1. Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine di 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Scaduto infruttuoso il termine stabilito dall'Ufficio tecnico, dopo un primo ed unico richiamo (Diffida – 7 giorni) da parte del Municipio, l'Esecutivo provvederà d'ufficio alla loro esecuzione addebitando tutte le spese che ne deriveranno al proprietario del fondo:

Operaio comunale con furgone	CHF 60.00 / ora
Operaio supplementare	CHF 45.00 / ora
Uso trattore	CHF 30.00 / ora
Uso motosega	CHF 25.00 / ora
Tosaerba, tagliasiepe, decespugliatore	CHF 20.00 / ora
Smaltimento materiale (erba, rami, ...)	CHF 20.00 oltre i 2 m ³

2. In caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte private viene rifatturato il costo effettivo.
3. Il tempo effettivo dell'operaio comunale tiene conto anche dell'eventuale durata della pulizia del fondo e dello smaltimento del materiale.
4. In caso di inadempienza da parte del proprietario, viene addebitato un ulteriore 3% di spese amministrative dell'importo relativo all'intervento eseguito dal Comune.



Art. 9 – Sanzioni

1. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 LE, 145 e segg. LOC.
2. Le eventuali contravvenzioni sono disciplinate dalla seguente tabella:

Zone	Violazioni	Multa
Confinante suolo pubblico, riali, ... Zona edificabile e zona agricola	1ª volta	200 CHF
	2ª volta	400 CHF
	dalla 3ª volta	+ 200 CHF / a volta
Non confinante suolo pubblico Zona edificabile e zona agricola	1ª volta	100 CHF
	2ª volta	150 CHF
	dalla 3ª volta	+ 50 CHF / a volta

Art. 10 – Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza viene abrogata ogni altra precedente disposizione contraria o incompatibile ad essa.
3. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi

La Segretaria
Myriam Mauri



Approvata con risoluzione Municipale no. 998/2025 del 30.10.2025

Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 07.11.2025